

N. 432-1222-2467-2610-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 432, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE, ACQUARONE, ADDUCE, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOATO, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARRA, CENNAMO, CHIANALE, CHITI, CIALENTE, MAURA COSSUTTA, DAMERI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FOLENA, FRANCI, GAMBALE, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, KESSLER, LABATE, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MAGNOLFI, MANCINI, MANZINI, MARAN, MARIOTTI, MARTELLA, MAZZARELLO, MEDURI, NESI, NIGRA, PANATTONI, PASETTO, PENNACCHI, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISCITELLO, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUZZANTE, SASSO, SQUEGLIA, TIDEI, TRUPIA, VIANELLO, VOLPINI, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini
o competizioni non autorizzate

Presentata il 4 giugno 2001

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 25 settembre 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 432, 1222, 2467 e 2610. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 432, 1222, 2467 e 2610 si rinvia ai relativi stampati.

n. 1222, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AZZOLINI, ROCCHI, CIRO ALFANO, BONDI, CATANOSO, CESARO, CICALA, COLUCCI, COSSA, COSTA, DI TEODORO, FONTANA, GIGLI, LISI, FILIPPO MANCUSO, FRANCESCA MARTINI, NICOTRA, PAOLETTI TANGHERONI, PARODI, PERROTTA, PITTELLI, RAVA, RICCIOTTI, RIVOLTA, ROSSO, SANDI, SANTORI, SANZA, SAVO, SCHERINI, SCHMIDT, TARANTINO, TARDITI, TESTONI, VERNETTI, ZACCHERA

Disposizioni concernenti il divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Presentata il 5 luglio 2001

n. 2467, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, MILANESE, RIZZI, RUSSO SPENA, DANIELE GALLI, ZACCHERA, NUVOLI, COSTA, DI TEODORO, MAZZOCCHI, CRAXI, CARBONELLA, SANZA, LANDI DI CHIAVENNA, RIZZO, LUSETTI, SAVO, LENNA, SINISCALCHI, TONINO LODDO, CALZOLAIO, DAMIANI, SANDI, BOATO, LABATE, CHIAROMONTE, PASETTO, REDUZZI, ROTUNDO, ONNIS, COSSA, SCIACCA, TRUPIA, CIRIELLI, CAMO, MARAN, MOSELLA, PISA, FRIGATO, DIANA, GRIGNAFFINI, DAMERI, GRILLINI, PANATTONI, D'AGRÒ, AMICI, POTENZA, WIDMANN, SANTINO ADAMO LODDO, VERNETTI, NIGRA, CENTO, BULGARELLI, GIGLI, MINNITI, ALBERTINI, CIMA, BURANI PROCCACCINI, LUMIA, GRILLO, MARINI, OSTILLIO, VENDOLA, ANGIONI, VALPIANA, TAORMINA, PISTONE, BENVENUTO, GIULIETTI, ZANOTTI, CENNAMO, LOIERO, ANGIONI, BIONDI, BONITO, CARLUCCI, GAMBA, GROTTA, IANNUZZI, PATRIA

Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali

Presentata il 5 marzo 2002

n. 2610, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANELLA, CENTO, PECORARO SCANIO,
BOATO, BULGARELLI, CIMA, LION**

Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali
e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi

Presentata il 9 aprile 2002

(Relatore: **PERLINI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo dei progetti di legge n. 432 ed abbinata recanti norme sull'impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,

rilevato che le proposte di legge incidono su materie che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato, altresì, che l'articolo 1, capoverso articolo 623-ter, nel punire chi senza necessità cagioni la morte di un animale, non appare individuare con sufficiente puntualità i presupposti normativi e di fatto per l'applicazione della norma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE*con la seguente condizione:*

1) sia riformulato l'articolo 1, capoverso articolo 623-ter, al fine di rispettare i principi di legalità e tassatività che prescrivono che siano individuati in maniera puntuale i presupposti normativi e di fatto a cui si ricollega l'applicazione delle norme penali, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza che impongono che la sanzione astrattamente prevista dalla norma incriminatrice appaia ragionevole rispetto alla fattispecie concreta al cui verificarsi è ricollegata l'applicazione della sanzione stessa.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE**(DIFESA)**

La IV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abb.,
esprime

PARERE FAVOREVOLE*con la seguente osservazione:*

all'articolo 6, comma 1, in materia di coordinamento interforze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare espresso riferimento agli articoli 6, 18 e 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, la parola: « promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « possono promuovere »;

conseguentemente, al medesimo comma, siano soppresse le parole: « nei limiti della disponibilità di bilancio »;

all'articolo 5, comma 1, le parole da: « è istituito » fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: « sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di Polizia municipale e provinciale »;

all'articolo 6, comma 1, dopo le parole da: « individuati » sino a: « enti morali » siano sostituite dalle seguenti: « eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute »;

l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« ART. 8 (*Destinazione delle sanzioni pecuniarie*). — 1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o enti di cui all'articolo 6, comma 1. ».

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di rinviare la disciplina dei criteri e delle modalità di ripartizione delle entrate derivanti dal presente provvedimento al decreto di cui all'articolo 6.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abbinate, recante disposizioni in materia di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

condivisa l'esigenza di introdurre nuove fattispecie di reato dirette a vietare e sanzionare rigorosamente i combattimenti tra animali e le attività connesse, nonché, più in generale, i delitti contro la vita e l'incolumità degli animali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo l'articolo 6, comma 1, in quanto il coordinamento interforze ivi previsto risulta già contemplato dalla normativa vigente.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 Grignaffini, C. 1222 Azzolini, C. 2610 Zanella e C. 2467 Zanella, recante disposizioni a tutela degli animali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 623-*octies* », sarebbe opportuno prevedere che i divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale pubblicitario non si applichino agli organi di informazione nelle attività di divulgazione scientifica;

b) valuti la Commissione l'opportunità che le circostanze aggravanti previste dal capoverso « Art. 623-*nonies* » dell'articolo 1, comma 1, non si applichino a quanti partecipino a spettacoli o manifestazioni vietate ai sensi del capoverso « ART. 623-*sexies* » del medesimo articolo;

c) all'articolo 5, sarebbe opportuno apportare le seguenti modifiche: la parola: « promuovono » sia sostituita dalla seguente: « favoriscono »; dopo le parole: « di intesa tra loro » siano inserite le seguenti: « e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche »; le parole: « nei limiti della disponibilità di bilancio » siano sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dei piani dell'offerta formativa ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abbinate, recante « Impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate », che mira a introdurre nel codice penale un apposito titolo riguardante i delitti contro gli animali, introducendo le relative pene oltre ad una serie di norme accessorie, con particolare riferimento al maltrattamento e al divieto di combattimenti;

rilevato che l'attuale normativa italiana non prevede norme volte a vietare i combattimenti tra animali e che l'unica norma applicabile per coloro che svolgono questo tipo di attività illegali è l'articolo 727 del codice penale, relativo al maltrattamento degli animali, e che risulta pertanto indispensabile ed urgente pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame;

valutato che il provvedimento, all'articolo 7, contempla la possibilità dell'affidamento degli animali confiscati vittime di maltrattamenti e violenze, e che proprio a causa delle violenze subite, questi animali sono quasi sempre soggetti fisicamente ma soprattutto psichicamente fortemente segnati, e che necessitano quindi di una intensa fase « rieducativa » da parte di operatori competenti;

considerato che il diffuso fenomeno dell'abbandono degli animali nel nostro Paese — che rappresenta soprattutto nella stagione estiva una vera e propria emergenza anche di tipo sanitario — favorisce tra l'altro il reperimento degli animali da parte della criminalità, per il loro successivo utilizzo nei combattimenti clandestini, e che un ruolo fondamentale nella lotta al randagismo viene svolto dalla legge 281/91 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « di una » con la seguente « della »;

all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere anche corsi di formazione per i medici veterinari finalizzati a migliorare la loro preparazione professionale per quanto riguarda il delicato aspetto del recupero comportamentale degli animali confiscati, anche in previsione del loro affidamento di cui all'articolo 7 del testo in esame;

al medesimo articolo 5, valuti la Commissione di merito la necessità di inserire dopo le parole « Lo Stato e le regioni promuovono

di intesa tra loro », le parole « con il coinvolgimento delle associazioni animaliste di cui all'articolo 7 e degli ordini provinciali dei medici veterinari »;

all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito la necessità di prevedere l'intensificazione dei controlli nei confronti dei canili pubblici e privati, ai fini di un maggior rispetto della legge n.281/91, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di anagrafe, tatuaggio, mantenimento e cura degli animali tenuti in custodia.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abb., riguardane l'impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare nella fattispecie di « maltrattamento di animale », di cui all'articolo 623-*quater* del codice penale, anche i trattamenti dopanti degli animali effettuati in vista di competizioni sportive, posto che anche tali trattamenti comportano danni alla salute dell'animale, compromettendone l'integrità fisica;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sanzionare espressamente, all'articolo 623-*septies* del codice penale, l'organizzazione e la partecipazione a competizioni di animali non autorizzate;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 623-*septies* terzo comma, del codice penale, che non è sanzionata l'attività di allevamento di animali che non sia direttamente finalizzata al loro addestramento per combattimenti;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 623-*nonies*, terzo comma del codice penale, un aumento della pena nel caso in cui alle manifestazioni partecipino i minori di anni 14.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Disposizioni a tutela
degli animali**

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente:

« TITOLO XII-BIS – DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

CAPO I – DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

ART. 623-ter. – *(Maltrattamento di animale)*. Chiunque, senza necessità, ovvero, fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi con mezzi particolarmente dolorosi.

ART. 623-quater. – *(Spettacoli o manifestazioni vietati)*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli, manifestazioni o feste che comportino sevizie per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

ART. 623-quinquies. – *(Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)*. Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o compe-

tizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente articolo.

La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma partecipano od assistono persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

I proprietari o i detentori degli animali impiegati o utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 80.000 euro.

Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

CAPO II — DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 623-*sexies*. — (*Circostanze aggravanti*). Nei casi previsti dagli articoli 623-*ter*, 623-*quater* e 623-*quinqüies*, la pena è aumentata sino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte.

Nei casi previsti dagli articoli 623-*quater* e 623-*quinqüies*, la pena è aumentata sino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.

Nei casi previsti dagli articoli 623-*quater* e 623-*quinqüies*, la pena è aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.

ART. 623-*septies*. — (*Pene accessorie*). In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-*quater* e 623-*quinqüies*, è ordinata la confisca, di cui all'articolo 240, degli animali che sono serviti o sono stati

destinati a commettere i delitti medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies è ordinata la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio di tali attività ».

2. Dopo l'articolo 726 del codice penale è inserita la seguente rubrica:

« SEZIONE I-BIS – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI ».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 727. – (*Detenzione illecita e abbandono di animali*). Chiunque detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio di tale attività.

Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

ART. 727-bis. – (*Divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale pubblicitario*). Chiunque produce, importa, esporta, acquista ed espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo conte-

nenti scene o immagini relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

I divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) delitti contro gli animali previsti dall'articolo 623-*quinquies*, primo comma, del codice penale ».

ART. 3.

(Obblighi dei medici veterinari).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette o ritarda di riferirne all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

ART. 4.

(Attività formative).

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra loro lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di attività formative intese ad una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto dei medesimi.

ART. 5.

(Vigilanza).

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

ART. 6.

(Affidamento degli animali confiscati).

1. Gli animali per i quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 623-*septies* del codice penale sono affidati alle associazioni o enti eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli animali confiscati potranno rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o detentore degli animali medesimi.

ART. 7.

*(Diritti e facoltà degli enti
e delle associazioni).*

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

ART. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 6.

2. Il decreto di cui all'articolo 6 determina i criteri di ripartizione delle entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

€ 0,26



14PDL0037950